

Roma, 28 maggio 2001
Prot. n. 089/01/F. 2. 1.
Circolare n. 16630

Alle Aziende Associate

L o r o S e d i

OGGETTO: Contributi previdenziali e assistenziali - Nuovo regime sanzionatorio -
Circolare Inps.

La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria per il 2001), all'art.116, ha introdotto un nuovo sistema sanzionatorio in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi (v. nostra circolare n. 16463 del 5 febbraio 2001).

La nuova disciplina, che sostituisce quella contenuta nella legge n. 662/1996, recepisce il progetto di riforma presentato da Confindustria nel maggio 2000 alle istituzioni e alle parti sociali, e condiviso dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS.

Le modifiche introdotte comportano effetti positivi per le aziende, in termini di alleggerimento degli oneri a titolo di sanzioni, e per gli stessi Enti impositori che, anche a causa dell'elevato aggravio per i datori di lavoro derivante dal precedente sistema sanzionatorio, in pratica si sono trovati nell'impossibilità di esigere i propri crediti.

Di recente, con circolare n. 110 del 23 maggio u.s. (che trasmettiamo in allegato) è intervenuto l'INPS per chiarire i contenuti delle nuove disposizioni e i principali aspetti applicativi.

In particolare, notevole importanza rivestono le modalità operative per l'effettuazione del conguaglio del "credito contributivo" (risultante dalla differenza

tra le sanzioni previgenti e quelle nuove) cui i datori di lavoro hanno diritto nel caso di crediti in essere ed accertati al 30 settembre 2000.

Le soluzioni adottate, infatti, soddisfano le richieste di Confindustria tese a raggiungere il duplice obiettivo di evitare inutili aggravii economici per i datori di lavoro, derivanti dall'immediato versamento delle "vecchie" sanzioni e dal recupero della differenza solo in una fase successiva, e di garantire comunque all'INPS l'introito delle somme a titolo di sanzioni.

Detto obiettivo è stato conseguito in tre ipotesi:

- pagamento rateale del debito;
- cessazione definitiva dell'attività aziendale;
- crediti oggetto di cessione.

Nel primo caso, la circolare INPS afferma che il versamento di ogni rata, comprendendo anche una parte delle vecchie sanzioni, fa maturare mensilmente il credito contributivo correlato all'importo delle maggiori sanzioni pagate.

Il credito in questione sarà calcolato, per ciascuna rata, attraverso il confronto tra due distinti piani di ammortamento e potrà essere usufruito dalle aziende nel mese successivo a quello di versamento della rata, sempre a scomputo della contribuzione corrente.

Nell'ipotesi di aziende cessate, si prevede che a seguito del calcolo, da parte dell'Istituto, della differenza tra il vecchio e il nuovo sistema sanzionatorio, l'azienda versi direttamente l'importo più favorevole.

Infine, con riferimento ai crediti oggetto della conclusa operazione di cessione alla Società di cartolarizzazione dei crediti INPS S.p.A., poiché i crediti medesimi sono indisponibili per l'INPS, la minor somma versata dall'azienda a seguito dell'applicazione del regime sanzionatorio più favorevole sarà oggetto di integrazione da parte dell'Istituto che deve comunque reintegrare la garanzia già data alla suddetta Società.

Gli aspetti della riforma sui quali, invece, permane un'incertezza applicativa, a causa dell'interpretazione adottata dal Ministero del lavoro con la circolare n.12/2001 - cui l'INPS fa esplicito riferimento, sebbene specifichi che la materia è ancora oggetto di approfondimenti - riguardano l'irretroattività dell'abrogazione delle sanzioni amministrative e l'inclusione della "simulazione del rapporto di lavoro subordinato" tra le ipotesi di "evasione" contributiva.

Sotto il primo profilo, il mancato riconoscimento da parte del Ministero del lavoro della retroattività dell'abrogazione delle sanzioni amministrative non appare sorretto da valide motivazioni giuridiche e, soprattutto, risulta in contrasto con l'evoluzione legislativa in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie (decreto legislativo n. 472/ 1997) e per le violazioni di norme previdenziali (decreto legislativo n.507/1999).

Entrambe le normative, infatti, hanno espressamente affermato l'operatività del principio del *favor rei*, principio cui è ispirata la stessa *ratio* dell' art.116 della legge n. 388/2000 finalizzato a favorire l'emersione del lavoro irregolare.

Per quanto concerne la "simulazione del rapporto di lavoro subordinato", l'inclusione di detta fattispecie nella categoria dell'evasione è in contrasto con la nuova norma che definisce quest'ultima come "occultamento dei rapporti di lavoro in essere". La diversa qualificazione del rapporto di lavoro andrebbe, pertanto, inclusa nell'ipotesi di morosità.

Peraltro, su entrambe le questioni l'INPS, anche a seguito di una richiesta di Confindustria, ha chiesto l'intervento del Ministero del lavoro per ottenere la revisione nel senso sopra auspicato dell'indirizzo già assunto.

Da ultimo, relativamente alla disciplina concernente l'effetto liberatorio nei confronti del contribuente che abbia in buona fede versato la contribuzione a favore di un Ente previdenziale diverso dal titolare ed il conseguente trasferimento tra gli Enti delle somme incassate, l'INPS rinvia la pratica attuazione di detta disposizione agli esiti di un imminente "tavolo" in sede ministeriale tra gli Enti previdenziali.

La definitiva soluzione della problematica, infatti, è subordinata al raggiungimento di necessarie intese tra gli Enti interessati, idonee a risolvere i contrasti in merito all'interpretazione delle norme e dei relativi orientamenti giurisprudenziali.

Cordiali saluti.

Nicola De Marinis
DIRETTORE
AREA RELAZIONI INDUSTRIALI

RT/mb
All.